

REGOLAMENTO (CEE) N. 1768/89 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 1989

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di videocassette originarie della Repubblica di Corea e di Hong Kong, che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio e che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di nastri in bobine originari della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito a norma del regolamento precitato,

considerando quanto segue :

A. MISURE PROVVISORIE

(1) La Commissione ha istituito, con il regolamento (CEE) n. 4062/88⁽²⁾, in seguito denominato « regolamento della Commissione », un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di videocassette e nastri in bobine, originari della Repubblica di Corea e di Hong Kong. Il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 996/89⁽³⁾, ha prorogato il dazio per un periodo massimo di due mesi.

B. PROCEDURA SUCCESSIVA

(2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio tutti gli esportatori coreani e due esportatori di Hong Kong hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi dalla Commissione. Essi hanno anche presentato osservazioni scritte sulle conclusioni

dell'inchiesta. I rappresentanti del governo di Hong Kong sono stati informati in merito ai fatti ed alle considerazioni essenziali in base ai quali erano stati istituiti i dazi antidumping. Essi hanno chiesto ed ottenuto di formulare osservazioni per conto dell'industria delle videocassette di Hong Kong nel suo complesso e di determinati esportatori che non erano altrimenti rappresentati.

(3) Una ditta di Hong Kong, la Casin Video Cassette Ltd, ha risposto al questionario dopo la conclusione delle inchieste presso gli altri esportatori di Hong Kong ed ha presentato le proprie osservazioni, insieme con la domanda di audizione, in conformità dell'articolo 2 del regolamento della Commissione. Benché le osservazioni della suddetta società siano state pienamente prese in considerazione, non è stata svolta una nuova inchiesta nei suoi confronti per non provocare ritardi alla procedura in corso. Di conseguenza, non si è tenuto conto della sua risposta al questionario.

(4) Le parti che hanno fatto richiesta sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione degli importi a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in seguito agli incontri di informazione.

(5) I pareri e le osservazioni formulati oralmente e per iscritto dalle parti e dai rappresentanti del governo di Hong Kong sono stati presi in considerazione e le conclusioni della Commissione sono state opportunamente modificate.

(6) A causa della complessità della procedura, che implicava tra l'altro il controllo accurato dei dati ed a causa del numero degli esportatori interessati e

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 47.

(3) GU n. L 107 del 19. 4. 1989, pag. 1.